



Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali

A.C. 2669

Dossier n° 537 - Schede di lettura
22 febbraio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2669
Titolo:	Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Morani
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	15 ottobre 2014
assegnazione:	22 maggio 2015
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII Affari Sociali

La proposta di legge mira a disciplinare nel nostro ordinamento gli accordi prematrimoniali, stipulati prima del matrimonio e volti a regolare preventivamente i rapporti che potranno sorgere in caso di separazione e divorzio.

Normativa vigente

Gli accordi prematrimoniali, largamente diffusi nei paesi di common law e in vari paesi europei, sono caratterizzati dalla finalità di **regolamentare** già **prima del matrimonio**, ora per allora, le eventuali reciproche concessioni che i coniugi si dovranno fare una volta venuta meno l'unione matrimoniale: gli effetti di tali pattuizioni sono sospensivamente condizionati allo **scioglimento del vincolo matrimoniale**.

Gli accordi prematrimoniali, oltre al riconoscimento di un più ampio ruolo dell'autonomia negoziale nell'ambito dei rapporti familiari, sono considerati anche uno strumento di alleggerimento dei carichi giudiziari.

Attualmente, nel nostro ordinamento i coniugi possono regolamentare convenzionalmente il loro regime patrimoniale, ai sensi dell'art. 162 del codice civile, anteriormente al matrimonio, al momento della celebrazione dello stesso ed anche durante la vita matrimoniale, scegliendo, per esempio, tra comunione legale o separazione dei beni. **Non possono disporre però dei loro rapporti patrimoniali in caso di crisi del matrimonio.**

La giurisprudenza prevalente e più risalente ha infatti qualificato tali accordi come **nulli quando intendono regolare l'intero assetto economico tra i coniugi**; gli accordi prematrimoniali, infatti, contrasterebbero con il principio dell'indisponibilità degli *status* e dell'assegno divorzile: l'art. 160 del codice civile (rubricato *Diritti inderogabili*) afferma infatti che «gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio». Secondo la giurisprudenza «il principio secondo il quale gli accordi di coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio, sono **nulli per illiceità della causa**, anche nella parte in cui concernono l'assegno divorzile, che per la sua natura assistenziale è indisponibile, in quanto diretti, implicitamente o esplicitamente, a circoscrivere la libertà di difendersi nel giudizio di divorzio». La nullità trova fondamento «nella esigenza di tutela del coniuge economicamente più debole, la cui domanda di assegnazione dell'assegno divorzile potrebbe essere da detti accordi paralizzata o ridimensionata» (cfr. Cass. civ., sez. I, 14-6-2000, n. 8109).

La Cassazione, in alcune pronunce, ha però anche affermato la **liceità** di tali accordi quando volti non a regolare il complesso dei rapporti patrimoniali tra i coniugi bensì **singoli**

Gli accordi prematrimoniali sono nulli

specifici profili, come ad esempio la cessione di un particolare immobile in caso di scioglimento del matrimonio, a ristoro di un precedente esborso sostenuto da uno dei coniugi per ristrutturare l'abitazione di proprietà dell'altro. Per la Corte, nel caso in cui l'accordo preveda prestazioni e controprestazioni tra loro proporzionali, in un contesto in cui la crisi del rapporto viene in considerazione alla stregua di una condizione, siamo in presenza di un contratto atipico e legittimo (Cass. civ. Sez. I, 21-12-2012, n. 23713).

Similmente, la Cassazione ha riconosciuto la liceità di una obbligazione restitutoria, derivante da un prestito da un coniuge all'altro, da rimborsare solo in caso di separazione. La subordinazione dell'obbligo del mutuatario alla cessazione del matrimonio non limitava per la Corte la sfera di libertà del coniuge debitore (Cass. 21 agosto 2013, n. 19304).

Ancora, la Cassazione ha considerato valido il contratto tra due coniugi che prevedeva la vendita della casa coniugale, con destinazione del ricavato a pagamento del mutuo acceso su una seconda abitazione e divisione in pari quota del residuo, con regolazione di tutti i rapporti pendenti tra i coniugi ai fini della separazione consensuale; ciò sebbene non fosse stata espressamente considerata la maggiore contribuzione del marito nell'acquisto dell'abitazione alienata (Cass. 21 febbraio 2014, n. 4210).

Nel complesso, pare quindi che, a diritto vigente, la Corte non abbia ammesso i patti prematrimoniali ma abbia permesso che lo scioglimento del matrimonio costituisca una condizione lecita, cui subordinare gli effetti di un contratto relativo a rapporti patrimoniali fra coniugi, determinati dal o riconducibili al matrimonio stesso.

Si rammenta poi che la Cassazione ha preso posizione nel corso del tempo con riguardo alla validità degli accordi il cui contenuto sia divergente oppure non riprodotto nell'accordo omologato dal giudice in sede di separazione.

Ad esempio, nella sentenza 22 aprile 1982, n. 2481, è considerata inefficace la clausola con cui i coniugi, al di fuori del procedimento di separazione, determinano l'obbligo delle contribuzioni patrimoniali nei loro rapporti o verso i figli, ove non sia riprodotta nel verbale omologato dal tribunale.

Successivamente, la Corte distingue tra pattuizioni non omologate relative ai rapporti interni tra i coniugi e quelle tra questi e la prole. Mentre per questi ultimi rimane necessario il vaglio processuale (Cass. 13 febbraio 1985, n. 1208), per i primi è considerata valido l'accordo avente a oggetto condizioni economiche non riportate nel verbale di separazione consensuale, nei limiti in cui non risulti lesivo del diritto al mantenimento o agli alimenti (Cass. 5 luglio 1984, n. 3940).

Successivamente, la Corte riconosce piena validità agli accordi successivi alla omologazione e modificativi delle clausole omologate, salvo il limite dei diritti inderogabili ai sensi dell'art. 160 c.c. Le clausole antecedenti o coeve sono valide solamente se non interferiscono con l'accordo omologato (Cass. 22 gennaio 1994, n. 657).

Occorre poi tenere conto del fatto che, in base alla disciplina del **diritto internazionale privato** (legge 218/1995, artt. 29 e 30), i rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune; i rapporti tra coniugi con diversa cittadinanza o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata; i coniugi possono convenire che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno è cittadino o nel quale almeno uno risiede.

Si rammenta poi che il **Regolamento (UE)** del Consiglio 20 dicembre 2010, n. 1259, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, prevede all'art. 5 che i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o la legge del foro. L'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

Il Regolamento non stabilisce un *dies a quo* per la conclusione dell'accordo.

Analogamente, per le obbligazioni alimentari, l'art. 15 del **Regolamento (CE)** del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 4/2009 fa riferimento all'art. 7 alla scelta dei coniugi mediante accordo circa la legge applicabile. L'eventuale contratto matrimoniale concernente gli obblighi di mantenimento, stipulato in uno Stato membro che lo ammette, dovrebbe essere riconosciuto in ogni altro Stato dell'UE.

Contenuto della proposta di legge

La proposta di legge A.C. 2669 intende superare il quadro normativo vigente, introducendo nel **codice civile** una specifica disciplina degli accordi prematrimoniali, ai quali sarà vincolato il giudice in sede di separazione e di divorzio.

In sede preliminare si osserva che la proposta di legge è stata presentata alla Camera il 15 ottobre 2014, prima dell'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, di regolamentazione delle unioni civili. Si valuti dunque l'opportunità di adeguare la proposta di legge al mutato quadro normativo.

Analiticamente, l'**articolo 2** della proposta di legge introduce l'**articolo 162-bis** nel codice civile, rubricato "Accordi prematrimoniali", con il quale prevede:

Art. 162-bis c.c.
(Accordi
prematrimoniali)

- che l'accordo prematrimoniale possa essere stipulato dai futuri coniugi prima del matrimonio o durante il matrimonio stesso (*primo e decimo comma*);
- che l'accordo debba avere essere stipulato per **atto pubblico** (analogamente a quanto richiesto dall'art. 162 c.c. per le convenzioni matrimoniali) o mediante una convenzione di **negoziazione assistita** da uno o più avvocati. Per rendere l'accordo **opponibile ai terzi**, i suoi estremi (generalità dei sottoscrittori, notaio rogante o avvocati che hanno partecipato alla negoziazione) dovranno essere annotati a margine dell'atto di matrimonio (*dodicesimo comma*);
- che l'accordo debba avere ad oggetto i rapporti tra i coniugi derivanti dall'eventuale separazione o divorzio (*primo comma*).

Quando l'accordo riguardi anche **figli minori o economicamente non autosufficienti** sarà necessaria una **autorizzazione del PM**, che provvederà con le stesse modalità previste oggi per l'autorizzazione della convenzione di negoziazione assistita per la separazione o il divorzio ([art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014](#)). L'accordo prematrimoniale dovrà dunque essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, se riterrà che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizzerà. In caso contrario, il PM inviterà le parti ad una riformulazione per eventualmente negare definitivamente l'autorizzazione (*secondo comma*).

Se riguarda
anche i figli,
autorizzazione
PM

Dalle formulazione della disposizione pare che oggetto dell'accordo debbano essere tanto i rapporti patrimoniali tra i coniugi quanto decisioni circa l'affidamento dei futuri figli. Evidentemente, infatti, qualsiasi aspetto economico legato al mantenimento dei figli ha a monte una decisione circa il loro affidamento all'uno, all'altro o ad entrambi i genitori congiuntamente.

Si osserva che la disposizione richiede al PM di compiere una valutazione astratta e di valutare l'interesse di figli presumibilmente non ancora nati. La proposta non prevede che al mutato quadro familiare corrisponda un nuovo intervento da parte del pubblico ministero.

Si valuti anche se debba essere il PM l'autorità giudiziaria competente a valutare l'interesse del minore, tenendo conto che, a fronte di una negoziazione assistita, infatti, se il PM non ritiene soddisfacente l'accordo rimanda le parti dinanzi al Presidente del Tribunale.

Quanto al **contenuto**, l'art. 162-bis prevede che attraverso l'accordo prematrimoniale i futuri coniugi possano prevedere:

- l'attribuzione da parte di un coniuge all'altro di **somme di denaro** periodiche o una tantum;
- l'attribuzione di **diritti reali su immobili**, eventualmente anche con vincolo di destinazione dei proventi al mantenimento del coniuge o dei figli fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica (*terzo comma*). L'accordo potrà prevedere anche il trasferimento di beni all'altro congiunto a un terzo di beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli disabili per la durata della loro vita o fino a quando permane lo stato di bisogno, la menomazione o la disabilità (*sesto comma*);
- la **rinuncia** di uno dei coniugi al **mantenimento** da parte dell'altro, salvi gli obblighi alimentari previsti dall'art.433 c.c. (*quinto comma*);
- l'**adeguamento automatico** del valore delle attribuzioni patrimoniali inserite nell'accordo (*settimo comma*);
- norme per la **successione** di uno o di entrambi. Fatti salvi i diritti dei legittimari diversi dal coniuge, nell'accordo prematrimoniale i futuri coniugi potranno derogare al divieto di patti successori e alle norme in materia di riserva del coniuge legittimario (*ottavo comma*).

Si ricorda che i **legittimari** sono coloro che, per legge, hanno diritto ad una quota di eredità o altri diritti nella successione. Le categorie dei legittimari stabilite dalla legge in relazione al vincolo di parentela che li unisce al *de cuius*, sono, secondo l'art. 536 del codice civile, il coniuge (anche se separato, purché non gli sia stata addebitata la separazione; in quest'ultimo caso, avrà diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del *de cuius*), i figli (e i loro discendenti che vengano alla successione in luogo di questi), il coniuge e gli ascendenti legittimi. La quota di riserva ad essi spettante è detta **indisponibile**, in contrapposizione alla disponibile, della quale il testatore può disporre come vuole. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. I legittimari possono esercitare l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, a condizione, per le disposizioni testamentarie, che abbiano accettato l'eredità col beneficio d'inventario e, per le donazioni, che imputino alla propria quota legittima le donazioni e i legati ricevuti, salvo che ne siano stati espressamente dispensati.

I **patti successori** sono negozi giuridici *inter vivos* con i quali si dispone di una successione a causa di morte non ancora aperta. Si distinguono tre tipologie di patti successori: istitutivi, ovvero le convenzioni con cui un soggetto dispone della propria successione; dispositivi, ovvero gli atti con i quali un soggetto dispone dei diritti che gli possono spettare da una successione altrui non ancora aperta; rinunziativi (o abdicativi), ovvero gli atti con cui un soggetto rinuncia ai diritti che gli possono spettare da una successione altrui non ancora aperta. Nel nostro ordinamento i patti successori sono, in ogni caso, **nulli** ai sensi dell'art. 458 del codice civile. Le ragioni di questo divieto sono generalmente individuate nella esclusività del testamento, atto unilaterale sempre revocabile, come negozio idoneo a disporre della propria successione, e nella tradizionale repulsione dell'ordinamento per negozi che abbiano ad oggetto la successione di altre persone ancora in vita. Il principio contenuto nell'art. 458 non si applica, per espressa disposizione, al patto di famiglia, istituto introdotto nel nostro ordinamento con la l. 14 febbraio 2006, n. 55 e disciplinato dagli artt. 768 bis ss. c.c.

In nessun caso, l'accordo prematrimoniale potrà prevedere che un coniuge trasferisca all'altro più di metà del proprio patrimonio (*quarto comma*).

Per quanto riguarda le **successive modifiche dell'accordo prematrimoniale**, la riforma prevede che debbano essere apportate nel rispetto delle forme dettate per la stipula dell'atto (*nono comma*), ivi compresa dunque la nuova autorizzazione del PM se l'accordo riguarda anche i figli. La stipula o la modifica dell'accordo potrà intervenire in qualsiasi momento anteriore al deposito del ricorso di separazione o alla sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita per la separazione (*decimo comma*).

Le modifiche dell'accordo

Il riferimento all'esistenza di accordi prematrimoniali dovrà essere inserito nei **ricorsi di separazione personale e di divorzio** (*undicesimo comma*).

La proposta di legge non indica alcuna conseguenza connessa alla omessa indicazione nel ricorso per separazione circa l'esistenza di accordi prematrimoniali.

Gli effetti degli accordi prematrimoniali sulla separazione dei coniugi sono disciplinati dagli **articoli 1 e 4** della proposta di legge, che **modificano l'art.156 del codice civile**, relativo agli effetti patrimoniali della separazione. La riforma prevede che, in presenza di accordi prematrimoniali, il **giudice** che pronuncia la separazione debba **disporre in conformità dell'accordo** raggiunto tra i coniugi.

Effetti degli accordi sulla separazione...

In base alla proposta di legge, in presenza di un accordo prematrimoniale, risulta impossibile richiedere la separazione con addebito. In base alla formulazione del primo comma dell'art. 156, infatti, l'addebito assume rilievo solo in assenza di accordi prematrimoniali.

Normativa vigente	A.C. 2669
Codice civile Art. 156 Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi	
Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.	Il giudice, pronunciando la separazione, dispone in conformità agli accordi prematrimoniali di cui all'articolo 162-bis; in mancanza di contrario accordo prematrimoniale stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze	<i>Identico.</i>

e ai redditi dell'obbligato.	
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.	<i>Identico.</i>
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.	Il giudice che pronunzia la separazione, in mancanza di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 162-bis può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.	<i>Identico.</i>
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.	<i>Identico.</i>
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.	<i>Identico.</i>

Gli effetti degli accordi prematrimoniali sul divorzio sono disciplinati dall'**articolo 3** della proposta di legge, che inserisce nella [legge n. 898 del 1970](#) l'articolo 6-bis. Con la nuova disposizione si prevede che il tribunale adito per lo scioglimento o la cessazione del matrimonio **pronuncia sentenza in conformità agli accordi prematrimoniali**. [...e sul divorzio](#)

Infine, l'**articolo 5** della proposta di legge interviene sull'[art. 19 della legge n. 74 del 1987](#) per affermare l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per gli accordi prematrimoniali di cui all'art. 162-bis c.c. [Esenzione dalle imposte](#)

Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

La proposta modifica il codice civile e provvedimenti di rango primario; ciò giustifica l'impiego dello strumento legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento attiene alla materia "ordinamento civile", di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. I), della Costituzione.